



²⁰⁷⁴
MINISTERO DEL TESORO
GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO CIFRA
- 4 NOV. 1992

N. 84

Ministero del Tesoro

Roma _____ *19*

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE

Parienze **27253** - A

~~ALLE~~ LE AMMINISTRAZIONI
CENTRALI DELLO STATO ANCHE CON
ORDINAMENTO AUTONOMO

Divisione 4.11

Prot. N.º 161778

Alligati

Indennità di
mansione ai centra-
OGGETTO ~~linisti non vedenti~~

- ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI - GABINETTO

Ripristinata dal
- ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI - SERV. INFOR. E
PROPRIETA' LETTERARIA

- ALLA CORTE DEI CONTI -
SECRETARIATO GENERALE

- ALLA DIREZIONE GENERALE DEL
TESORO

- ALLE RAGIONERIE CENTRALI

- AI SERVIZI ED AGLI UFFICI DI
RAGIONERIA DELLE AMMINISTRA-
ZIONI E DELLE AZIENDE AUTONOME
DELLO STATO

- ALLE RAGIONERIE REGIONALI
DELLO STATO

- ALLE RAGIONERIE PROVINCIALI
DELLO STATO

- AI COMMISSARI DI GOVERNO
PRESSO LE REGIONI A STATUTO
ORDINARIO

- ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI
VIA BORGOGNONA 38
00185 ROMA

in preparazione per il 1993 presso il ministero del Tesoro - Direzione centrale di bilancio

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

L'art. 9 della legge 23 marzo 1985, n. 113 attribuisce a
tutti i centralinisti non vedenti occupati in base alle norme
relative al collocamento obbligatorio una indennità di mansione in
misura pari al premio industriale vigente nel tempo per gli
operatori dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi
telefonici.

Ciò posto, si comunica che, a seguito dell'avvenuta ristrutturazione del premio industriale, di cui al decreto interministeriale 6 agosto 1992, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, adottato in applicazione dell'art. 30 del D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335, l'indennità di mansione è dovuta nell'importo lordo giornaliero di lire 7.290, a decorrere dal 1° aprile 1992.

Si ritiene utile precisare, altresì, che l'indennità in questione, quale competenza accessoria liquidata in corrispondenza della retribuzione ordinaria, concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile del dipendente ed in quanto tale è da assoggettare alle ritenute assistenziali ed erariali.

Si rammenta, poi, che, in analogia a quanto stabilito con il citato decreto interministeriale per il premio industriale, l'indennità di mansione è dovuta per ogni giornata di effettivo servizio e "non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito di infortunio in servizio, quelli per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermità contratte in guerra, semprechè coincidenti con giornate feriali".

Inoltre, l'indennità in parola è dovuta:

- ai dipendenti che frequentano corsi professionali tenuti dall'Amministrazione di appartenenza;
- ai dipendenti in permesso per motivi sindacali, limitatamente al numero massimo di 4 giornate mensili;

- ai dipendenti donatori di sangue per la sola giornata di donazione;

- al personale assente dall'Ufficio perché convocato dall'Amministrazione per esigenze di servizio.

Infine, la misura giornaliera dell'indennità di mansione, sempre in conformità alle modalità di corresponsione previste per il premio industriale, va ridotta al 50% se l'orario di servizio è inferiore alla metà dell'orario d'obbligo e va maggiorata del 20% qualora l'orario settimanale di lavoro sia distribuito su cinque giornate.

Quanto sopra si comunica per uniformità di applicazione da parte delle varie Amministrazioni interessate.

halo

I L M I N I S T R O

